



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30/2025 DEL 26/05/2025

Per convocazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, **oggi VENTISEI MAGGIO DUEMILAVENTICINQUE alle ore 17.30** in seduta di prima convocazione, previo invito scritto.

Il dott. avv. **FRANCESCO RIBETTI**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale**, assume la Presidenza. Partecipa alla riunione il **Segretario Generale** dottor **CESCON GIAMPIETRO**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

BADANAI SCALZOTTO EMILIO	Presente	GIACOMINI MAURIZIO	Presente
BAGATIN ERIKA	Presente	LENIQI PAC	Presente
BASSO ALESSANDRO	Presente	LO CICERO MARTINA	Presente
BERTOIA ILARIA	Presente	MANZON CARLA	Presente
BORTOLIN PAOLA	Presente	MARCHI ALESSANDRA	Presente
CABIBBO ANDREA	Presente	MARCON LORENZO	Presente
CADAMURO FABIO	Presente	MICHELI ELVIA	Assente
COLUCCIA GIOVANNI	Presente	PICCIN MARA	Presente
CONFICONI NICOLA	Presente	PIROTTA IRENE	Presente
CORDENONS DAVIDE	Presente	PIZZIOL SILVIA	Presente
CORELLI SILVIA	Presente	POLESELLO SIMONE	Presente
COSTANZA ORSOLA	Presente	RIBETTI FRANCESCO	Presente
CUCCI GUGLIELMINA	Presente	SAITTA FRANCESCO	Presente
DE BORTOLI WALTER	Presente	SALVADOR MARCO	Presente
DEL BEN ANTONELLA	Presente	SANTINI ISABELLA ANTONIA	Presente
DIOMEDE LIDIA	Presente	SANTAROSSA ALBERTO	Presente
DRIGO MASSIMO	Presente	TOMASELLO FAUSTO	Presente
FAVRET GIOVANNA	Presente	TUBARO ERNESTO	Presente
FRESCHI ROBERTO	Presente	VOTRICO GIOVANNI ENRICO	
GASPARDO MARCO	Presente	ZANUT STEFANO	Presente
GENOVESI ALESSANDRO	Presente		

Presenti: 40

Assenti: 1

Risultano inoltre presenti gli assessori esterni Elena CEOLIN, Alberto PARIGI, Mattia TIRELLI e Pietro TROPEANO.

STRUTTURA PROPONENTE: - SETTORE II SERVIZI FINANZIARI -

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2025



Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori consiglieri comunali:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 402 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria- Rettifica", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 31 gennaio 2025, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027", esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, cosiddetto MTR 1, per il periodo 2018-2021 e la delibera 493 del 24/11/2020 che ha aggiornato tale metodologia per il medesimo anno di riferimento;
- la delibera 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 ha definito il MTR 2 per il periodo 2022-2025;
- La successiva deliberazione n. 459 del 26/10/2021 riporta la "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"



- la deliberazione dell'Autorità n. 15 del 18/01/2022 contiene i principi per la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'Autorità n. 68 del 22/02/2022 dispone sulla "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM";
- La delibera n. 389 dell'Autorità del 03/08/2023 contiene "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" e la successiva delibera 465 del 10/10/2023 precisa e conferma tali misure in esito alla sentenza del Consiglio di Stato sezione seconda nr. 7196 del 24/07/2023"

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni prevedendo peraltro che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Dato atto che in Regione FVG è presente l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), istituita con LR 5/2016, quale Ente di governo dell'ATO unico regionale per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che il Comune ha deliberato di istituire la TARIC con deliberazione nr. 55 del 19/12/2023;

Considerato che

- questo sistema di tariffazione è previsto dall'articolo n. 1, comma 668, della Legge 147/2013, che stabilisce:
"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI".
- E' competenza del Comune l'individuazione delle modalità per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
- L'obiettivo è di conseguire un modello di gestione dei rifiuti ove la responsabilità dei soggetti coinvolti risulta centrale: dall'azione del singolo soggetto che separa correttamente i rifiuti prodotti, alla corretta raccolta e gestione del rifiuto da parte dei soggetti incaricati delle fasi successive. In tal senso la raccolta porta a porta e la tariffazione corrispettiva configurano un sistema integrato collocato nell'alveo di una economia circolare;

Vista la legge 147/2013 art. 1 comma 668, già richiamato, che dispone ulteriormente *"Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R.*



27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

Visto, inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del servizio da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art. 22 della LR 5/2016 istitutiva dell'Autorità Unica per il Servizio Idrico e per i Rifiuti che, all'articolo 22, dispone “Le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore, tenuto conto del metodo della tariffa puntuale e a copertura degli oneri derivanti dal piano economico-finanziario approvato dall'AUSIR ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b)”.

Considerato che l'art. 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito nella legge n. 15/2022 dispone che “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*”;

Visto, inoltre, che il DL 25/2025 convertito in legge, prevede lo slittamento di tale termine di approvazione al 30/06/2025;

Esaminata la proposta di articolazione tariffaria proposta da GEA SpA, sulla base del PEF comunicato ad Ausir;

Dato atto che AUSIR in data 25/06/2024 con delibera nr. 17 ha approvato il PEF 2024/2025 di GEA SpA e che l'ammontare del PEF per il Comune di Pordenone riporta un costo complessivo del servizio di raccolta rifiuti pari ad € 7.363.341,00 + IVA;

Dato atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come definite dal gestore del servizio, in base all'analisi storica dei conferimenti ed alla proiezione effettuata in base all'andamento della raccolta è la seguente:

- 56,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 44,00 % a carico delle utenze non domestiche;



Visto il regolamento TARIC approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 23 del 24/06/2024 nel quale sono previste le seguenti forme di agevolazione:

- a) Compostaggio domestico: Per le utenze domestiche aventi area verde scoperta e per le utenze non domestiche aventi area verde scoperta di pertinenza, **la parte variabile della tariffa è ridotta del 30%**;
 - b) Abitazioni a disposizione: Sulla tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti residenti, non residenti e/o non dimoranti abituali (ad es. cittadini iscritti all'AIRE), unici occupanti residenti o domiciliati stabilmente in istituti di cura per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, è applicata una **riduzione della quota fissa del 15%**;
 - c) Alle famiglie che fanno uso di pannolini lavabili è riconosciuta una **riduzione della parte variabile pari al 40%**
 - d) Accessi in ecocentro: all'utente che avrà effettuato almeno 6 (sei) accessi in un anno presso l'ecocentro, per il conferimento di rifiuti che non possono essere conferiti con il secco indifferenziato o nelle isole ecologiche è riconosciuto **una riduzione della parte variabile pari al 15%**
 - e) Fabbricati rurali: per i fabbricati rurali è riconosciuta una **riduzione della parte variabile del 15%**;
 - f) Avvio parziale al recupero di rifiuti urbani: alle utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico solo una parte dei propri rifiuti urbani, **è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15%**.
 - g) Alle utenze non domestiche appartenenti alle categorie 3, 25, 26 e 28 di cui alla tabella 3a e 4a del D. Lgs. 158/99 che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari non scaduti e perfettamente salubri ed edibili ad organizzazioni ONLUS o ETS con finalità di assistenza sociale e beneficenza, individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ss. mm., affinché li distribuiscano gratuitamente a soggetti bisognosi, viene riconosciuta una riduzione sulla quota variabile della tariffa come previsto dall'art. 15 del regolamento. **L'importo complessivo dell'agevolazione non può superare la somma di € 10.000,00 per anno di competenza.**
- e ritenuto di confermarle anche per l'anno 2025;

Richiamata la deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha stabilito che, dall'anno 2024, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Ritenuto, inoltre, in base alla facoltà prevista dall'art. 15 del Regolamento, di confermare le seguenti misure di calmierazione della TARIC, considerate necessarie al fine di sostenere i nuclei familiari e le persone fisiche in difficoltà e quale misura aggiuntiva per il sostegno al commercio:



- a) Esenzione dal pagamento della TaRiC per le persone fisiche aventi un ISEE non superiore ad € 5.000,00 – Riduzione del 50% della TaRiC dovuta per le persone fisiche aventi un ISEE compreso fra i € 5.000,01 ed i € 10.000,00;
- b) Abbattimento della TaRiC dovuta dalle utenze non domestiche collocate nella categoria 4 che corrisponde alle categorie ex D.P.R. 158/1999 nr. 22, 23, 24 e 27 (ristoranti, trattorie, birrerie, bar, caffè, pasticcerie, ortofrutta, pescherie, fioristi, pizze al taglio) in misura crescente in base alla superficie occupata fino al limite di 750 mq;

Visti

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, divenuto di competenza regionale a seguito della soppressione della Provincia operata con LR 26/2014 e s.m.i. è applicato nella misura percentuale deliberata dal Regione Friuli Venezia Giulia sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

Ricordato che con l'introduzione del canone unico patrimoniale di concessione e autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, all'esposizione pubblicitaria e canone mercatale, in vigore dal 1° gennaio 2021, la tassa giornaliera per gli operatori ambulanti del mercato è ricompresa nel canone stesso;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della LR 21/2003 vista la data prevista dalla normativa vigente per la sua entrata in vigore;

Tutto ciò premesso;

Con votazione

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Piano finanziario per il 2025 approvato da Ausir FVG in data 25/06/2024 riporta un costo complessivo di € 7.363.341,00 + IVA;
- 3) di approvare le tariffe relative all'anno 2025 riepilogate nell'allegato "A Mappa tariffaria 2025" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;



- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di confermare le seguenti riduzioni ed agevolazioni nell'applicazione della tariffa, in attuazione di quanto previsto dal regolamento tariffario (art. 15):
 - a) Compostaggio domestico: Per le utenze domestiche aventi area verde scoperta e per le utenze non domestiche aventi area verde scoperta di pertinenza, **la parte variabile della tariffa è ridotta del 30%**;
 - b) Abitazioni a disposizione: Sulla tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti residenti, non residenti e/o non dimoranti abituali (ad es. cittadini iscritti all'AIRE), unici occupanti, residenti o domiciliati stabilmente in istituti di cura per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, è applicata una **riduzione della quota fissa del 15%**;
 - c) Alle famiglie che fanno uso di pannolini lavabili è riconosciuta una **riduzione della parte variabile pari al 40%**
 - d) Accessi in ecocentro: all'utente che avrà effettuato almeno 6 (sei) accessi in un anno presso l'ecocentro, per il conferimento di rifiuti che non possono essere conferiti con il secco indifferenziato o nelle isole ecologiche è riconosciuto **una riduzione della parte variabile pari al 15%**
 - e) Fabbricati rurali: per i fabbricati rurali è riconosciuta una **riduzione della parte variabile del 15%**;
 - f) Avvio parziale al recupero di rifiuti urbani: alle utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico solo una parte dei propri rifiuti urbani, **è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15%**.
 - g) Alle utenze non domestiche appartenenti alle categorie 3, 25, 26 e 28 di cui alla tabella 3a e 4a del D. Lgs. 158/99 che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari non scaduti e perfettamente salubri ed edibili ad organizzazioni ONLUS o ETS con finalità di assistenza sociale e beneficenza, individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ss. mm., affinché li distribuiscano gratuitamente a soggetti bisognosi, viene riconosciuta una riduzione sulla quota variabile della tariffa come previsto dall'art. 15 del regolamento. **L'importo complessivo dell'agevolazione non può superare la somma di € 10.000,00 per anno di competenza**
- 6) di confermare, in base alla facoltà prevista dall'art. 15 del Regolamento, le seguenti misure di calmierazione della TARIC, considerate necessarie al fine di sostenere i nuclei familiari e le persone fisiche in difficoltà e quale misura aggiuntiva per il sostegno al commercio:
 - a) Esenzione dal pagamento della TaRiC per le persone fisiche aventi un ISEE non superiore ad € 5.000,00 – Riduzione del 50% della TaRiC dovuta per le persone fisiche aventi un ISEE compreso fra i € 5.000,01 ed i € 10.000,00
 - b) Abbattimento della TaRiC dovuta dalle utenze non domestiche collocate nella categoria 4 che corrisponde alle categorie ex D.P.R. 158/1999 nr. 22, 23, 24 e 27 (ristoranti, trattorie, birrerie, bar, caffè, pasticcerie, ortofrutta, pescherie, fioristi, pizze al taglio) in misura crescente in base alla superficie occupata fino al limite di 750 mq;
- 7) di dare atto che il finanziamento delle agevolazioni/esenzioni previste al precedente punto 6) si provvederà mediante fondi comunali a carico della fiscalità generale;



- Con separata votazione

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della LR 21/2003.

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

SABRINA PAOLATTO

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

SABRINA PAOLATTO

Il Presidente dà la parola al Sindaco per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

Terminata l'illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il consigliere Conficoni, che presenta un emendamento alla suesposta proposta di deliberazione, contrassegnato come **“Emendamento n. 1”**, allegato in copia alla presente.

Intervengono i consiglieri Salvador e Pirota.



Esce il Presidente del Consiglio comunale, avv. Ribetti, e assume la presidenza della seduta il consigliere anziano, prof. Saitta. I consiglieri presenti sono n. 39.

Esce il consigliere Salvador. I consiglieri presenti sono n. 38.

Constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà la parola al Sindaco per una replica.

Rientra il consigliere Ribetti, che riassume la presidenza della seduta. I consiglieri presenti sono n. 39.

Il Presidente procede quindi con le dichiarazioni di voto.

Intervengono i consiglieri: Conficoni, Polesello.

Interviene il consigliere Marcon, con una mozione d'ordine, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del consiglio comunale, per dare lettura di quanto previsto dall'articolo 52 del Regolamento stesso in merito agli emendamenti.

Il Presidente dichiara di ritenere l'emendamento pervenuto inammissibile come tale e invita il consigliere proponente, ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento del consiglio comunale, a riformularlo, in modo da consentirne l'ammissibilità, anche dando atto che il Sindaco ha dichiarato la volontà dell'amministrazione di farlo proprio, se trasformato in raccomandazione.

Il consigliere Conficoni, per i proponenti, dichiara quindi di ritirare l'emendamento presentato e di ripresentarlo come **raccomandazione** che, come tale, è fatta propria dall'amministrazione.

Intervengono i consiglieri Costanza, Drigo, Freschi.

Il Presidente, constatata l'assenza di ulteriori dichiarazioni di voto, dichiara chiuse le stesse.

Il Presidente comunica quindi di dare avvio alle procedure di votazione sulla proposta di deliberazione, per il tramite del sistema elettronico in uso. Risultano assenti i consiglieri: Micheli, Salvador. I consiglieri presenti sono n. 39.

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 39 votanti: n. 39

Favorevoli: n. 25

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 14 (Bortolin, Conficoni, Corelli, Del Ben, Freschi, Genovesi, Giacomini, Lo Cicero, Manzoni, Marcon, Pirota, Saitta, Tomasello, Zanut)

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara **APPROVATA** la deliberazione.

Pone quindi in votazione la sua **immediata eseguibilità**.

La votazione dà il seguente risultato:



10

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RIBETTI FRANCESCO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 30/05/2025 10:50:10

NOME: CESCO GIAMPIETRO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 30/05/2025 12:20:36